

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 727/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
*	Regolamento (CE) n. 728/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti	3
	Regolamento (CE) n. 729/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	9
	Regolamento (CE) n. 730/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002	11
	Regolamento (CE) n. 731/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002	12
	Regolamento (CE) n. 732/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002	13
	Regolamento (CE) n. 733/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 118ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	14
	Regolamento (CE) n. 734/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 71ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	16

Regolamento (CE) n. 735/2003 della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 290 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	17
* Direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale ⁽¹⁾	18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/289/CE:

* Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1438]	24
---	----

2003/290/CE:

* Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1437]	28
---	----

2003/291/CE:

* Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici in Belgio e nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1439]	34
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 727/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	130,5
	204	90,3
	212	120,5
	999	113,8
0707 00 05	052	82,6
	068	110,0
	096	51,8
	204	32,5
	628	143,3
0709 90 70	999	84,0
	052	103,6
	204	101,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	102,7
	052	95,2
	204	40,9
	220	26,6
	520	38,3
	600	43,0
	624	58,6
0805 50 10	999	50,4
	400	65,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	65,0
	060	64,5
	388	83,2
	400	123,8
	404	112,7
	508	86,0
	512	85,4
	524	63,7
	528	77,4
	720	112,2
0808 20 50	804	104,5
	999	91,3
	388	86,9
	512	80,9
	528	73,2
	999	80,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 728/2003 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2003****recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1957/98 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2002⁽⁶⁾, prevede a quali stock possano applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 671/2003⁽⁸⁾ stabilisce, per il 2003, i contingenti per alcuni stock ittici.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo una parte del proprio contingente. Nei limiti indicati in detto articolo, i quantitativi riportati saranno aggiunti al contingente 2003.

- (4) Secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 2002 alcuni Stati membri hanno effettuato catture di alcuni stock ittici eccedenti gli sbarchi consentiti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2003 saranno oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.
- (5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, il superamento degli sbarchi consentiti nel 2002 comporta detrazioni ponderate dai contingenti nazionali nel 2003 per gli stock soggetti a tali detrazioni ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2555/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2341/2002 sono aumentati come indicato nell'allegato I o ridotti come indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 254 del 16.9.1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 11.

RIPORTI DEI CONTINGENTI AL 2003

Paese	Stock	Sanzioni 2002 (*)	Specie	Zona	Quantità iniziale 2002	Quantità modificata 2002	Catture 2002	% Quantità modificata	Riporti 2003	Quantità iniziale 2003	Quantità rivista 2003
Belgio	ANF/07.	n	Rane pescatrici nda	Sottozona CIEM VII - Mar d'Irlanda, ad ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Mar celtico del nord e del sud e sudovest dell'Irlanda - est e ovest	1 719	717	559,6	78,0	71,7	1 461	1 533
Belgio	ANF/8ABDE.	n	Rane pescatrici nda	VIIIa),b),d),e)	0	210	135,9	64,7	21	0	21
Belgio	LEZ/8ABDE.	n	Lepidorombi nda	VIIIa),b),d),e)	0	15	4,4	29,3	1,5	0	2
Belgio	LEZ/07.	n	Lepidorombi nda	Sottozona CIEM VII - Mar d'Irlanda, ad ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Mar celtico del nord e del sud e sudovest dell'Irlanda - est e ovest	361	97	60,7	62,6	9,7	387	397
Belgio	SOL/24.	s	Sogliola	II, IV	1 333	1 537	1 368,6	89,0	153,7	1 321	1 475
Belgio	SOL/07A.	s	Sogliola	Divisione CIEM VIIa - Mar d'Irlanda	543	833	820,8	98,5	12,2	499	511
Belgio	SOL/07D.	s	Sogliola	Divisione CIEM VIII d - Manica orientale	1 400	1 524	1 263,3	82,9	152,4	1 454	1 606
Germania	JAX/578/14	n	Suri e sugarelli nda	Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV	10 371	14 752	13 274,1	90,0	1 475,2	9 428	10 903
Germania	SOL/24.	s	Sogliola	II, IV	1 067	1 158	756,1	65,3	115,8	1 057	1 173
Germania	SOL/3A/BCD	n	Sogliola	IIIa); IIIb),c),d) (1)	24	17	10,8	63,5	1,7	17	19
Danimarca	JAX/578/14	n	Suri e sugarelli nda	Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV	12 975	13 148	10 093,8	76,8	1 314,8	11 796	13 111
Spagna	ANE/08.	n	Acciuga	Sottozona CIEM VIII - Golfo di Biscaglia	28 915	19 915	7 700,3	38,7	1 991,5	29 700	31 692
Spagna	ANF/07.	n	Rane pescatrici nda	Sottozona CIEM VII - Mar d'Irlanda, ad ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Mar celtico del nord e del sud e sudovest dell'Irlanda - est e ovest	683	2 973	2 513,4	84,5	297,3	581	878
Spagna	ANF/8ABDE.	n	Rane pescatrici nda	VIIIa),b),d),e)	786	736	612,5	83,2	73,6	543	617

Paese	Stock	Sanzioni 2002 (*)	Specie	Zona	Quantità iniziale 2002	Quantità modificata 2002	Catture 2002	% Quantità modificata	Riporti 2003	Quantità iniziale 2003	Quantità rivista 2003
Spagna	ANF/8C3411	n	Rane pescatrici nda	VIIIc),IX,X;COPACE 34.1.1 (1)	3 958	4 223	1 203,4	28,5	422,3	3 332	3 754
Spagna	JAX/578/14	n	Suri e sugarelli nda	Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV	14 163	4 163	2 797,4	67,2	416,3	12 875	13 291
Spagna	JAX/8C9.	n	Suri e sugarelli nda	VIIIc), IX	30 932	34 590	30 632,4	88,6	3 459	29 587	33 046
Spagna	LEZ/07.	n	Lepidorombi nda	Sottozona CIEM VII - Mar d'Irlanda, ad ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Mar celtico del nord e del sud e sudovest dell'Irlanda - est e ovest	4 005	6 490	5 246,5	80,8	649	4 301	4 950
Spagna	LEZ/8ABDE.	n	Lepidorombi nda	VIIIa),b),d),e)	858	843	143,9	17,1	84,3	921	1 005
Spagna	LEZ/8C3411	s	Lepidorombi nda	VIIIc),IX,X;COPACE 34.1.1 (1)	3 692	4 104	675,7	16,5	410,4	2 215	2 625
Francia	ANE/08.	n	Acciuga	Sottozona CIEM VIII - Golfo di Biscaglia	3 300	12 300	8 346	67,9	1 230	3 300	4 530
Francia	LEZ/07.	n	Lepidorombi nda	Sottozona CIEM VII - Mar d'Irlanda, ad ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Mar celtico del nord e del sud e sudovest dell'Irlanda - est e ovest	4 861	3 367	2 353,3	69,9	336,7	5 220	5 557
Francia	LEZ/8ABDE.	n	Lepidorombi nda	VIIIa),b),d),e)	692	872	553,4	63,5	87,2	743	830
Francia	LEZ/8C3411	s	Lepidorombi nda	VIIIc),IX,X;COPACE 34.1.1 (1)	185	208	14,2	6,8	20,8	111	132
Regno Unito	ANF/07.	n	Rane pescatrici nda	Sottozona CIEM VII - Mar d'Irlanda, ad ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Mar celtico del nord e del sud e sudovest dell'Irlanda - est e ovest	3 345	3 825	3 400,2	88,9	382,5	2 843	3 226
Regno Unito	JAX/578/14	n	Suri e sugarelli nda	Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV	14 026	13 041	10 728,9	82,3	1 304,1	12 751	14 055

Paese	Stock	Sanzioni 2002 (*)	Specie	Zona	Quantità iniziale 2002	Quantità modificata 2002	Catture 2002	% Quantità modificata	Riporti 2003	Quantità iniziale 2003	Quantità rivista 2003
Regno Unito	LEZ/07.	n	Lepidorombi nda	Sottozona CIEM VII - Mar d'Irlanda, ad ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Mar celtico del nord e del sud e sudovest dell'Irlanda - est e ovest	1 914	2 099	1 714,5	81,7	209,9	2 055	2 265
Regno Unito	SOL/24.	s	Sogliola	II, IV	686	801	683,3	85,3	80,1	679	759
Regno Unito	SOL/07A.	s	Sogliola	Divisione CIEM VIIa - Mar d'Irlanda	244	241	168	69,7	24,1	224	248
Regno Unito	SOL/07D.	s	Sogliola	Divisione CIEM VIIId - Manica orientale	1 000	1 089	975,5	89,6	108,9	1 038	1 147
Regno Unito	SOL/7FG.	s	Sogliola	VIII f,g)	301	319	317,6	99,6	1,4	349	350
Irlanda	JAX/578/14	n	Suri e sugarelli nda	Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV	33 763	36 596	33 426	91,3	3 170	30 693	33 863
Paesi Bassi	HER/6AS7BC	n	Aringa	VIa) sud, VIIb),c)	1 273	413	366,3	88,7	41,3	1 273	1 314
Paesi Bassi	HER/7GK.	n	Aringa	VIIg),h),j),k)	494	925	921,8	99,7	3,2	802	805
Paesi Bassi	JAX/578/14	n	Suri e sugarelli nda	Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV	49 479	55 958	49 705,4	88,8	5 595,8	44 981	50 577
Paesi Bassi	SOL/24.	s	Sogliola	II, IV	12 038	13 340	12 099,7	90,7	1 240,3	11 925	13 165
Portogallo	ANF/8C3411	n	Rane pescatrici nda	VIIIc),IX,X;COPACE 34.1.1 (1)	788	923	499,2	54,1	92,3	663	755
Portogallo	JAX/8C9.	n	Suri e sugarelli nda	VIIIc), IX	26 174	26 174	14 948	57,1	2 617,4	25 036	27 653
Portogallo	LEZ/8C3411	s	Lepidorombi nda	VIIIc),IX,X;COPACE 34.1.1 (1)	123	173	132,2	76,4	17,3	74	91

Legenda:

(*) Allegato III del regolamento (CE) n. 2555/2001 (detrazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2).

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2003

Paese	Specie	Zona	Nome della specie	Nome della zona	Sanzioni 2002 (*)	Quantità modificata 2002	Catture 2002	%	Detrazioni	Quantità iniziale 2003	Quantità rivista 2003
Belgio	COD	7X7A34	Merluzzo bianco	VIIIb), c), d), e), f), g), h), j), k), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	s	393,00	575,50	146,438	- 212,27	289	77
Belgio	SOL	07E.	Sogliola	Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale	s	19,00	31,40	165,263	- 12,40	19	7
Belgio	SOL	7FG.	Sogliola	VIIIf), g)	s	648,00	694,40	107,160	- 46,40	775	729
Germania	COD	1N2AB-	Merluzzo bianco	Acque norvegesi (a nord di 62° N): I, IIa), b)	n	1 985,00	1 985,70	100,035	- 0,70	1 976	1 975
Germania	C/H	05B1-F	Merluzzo bianco e eglefino	Acque delle isole Færøer: Vb)1.	n	12,00	12,30	102,500	- 0,30	10	10
Danimarca	NEP	3A/BCD	Scampo	IIIa); IIIb), c), d) (1)	n	3 282,00	3 299,60	100,536	- 17,60	3 307	3 289
Danimarca	SOL	3A/BCD	Sogliola	IIIa); IIIb), c), d) (1)	n	526,00	567,40	107,871	- 41,40	291	250
Danimarca	HER	1/2NEZ	Aringa	I, II (ZEE norvegese)	n	5 896,00	6 076,00	103,053	- 180,00	0	0
Francia	HER	4AB.	Aringa	IV a), IV b)	s	14 730,00	14 731,80	100,012	- 1,80	16 412	16 410
Francia	HER	4CXB7D	Aringa	IVc), VIId)	s	9 569,00	9 753,20	101,925	- 184,20	15 448	15 264
Francia	COD	1N2AB-	Merluzzo bianco	Acque norvegesi (a nord di 62° N): I, IIa),b)	n	1 813,00	1 819,20	100,342	- 6,20	1 814	1 808
Francia	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	I, IIb)	s	1 114,00	1 115,10	100,099	- 1,10	1 114	1 113
Francia	HER	7GK.	Aringa	VIIg), h), j), k)	n	801,00	802,70	100,212	- 1,70	802	800
Francia	HER	7EF.	Aringa	VIIe), f)	n	498,00	499,80	100,361	- 1,80	500	498
Francia	ANF	07.	Rane pescatrici nda	Sottozona CIEM VII — Mar d'Irlanda, a ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Mar Celtico del nord e del sud e sud-est dell'Irlanda — est e ovest	n	9 924,00	10 003,10	100,797	- 79,10	9 375	9 296
Francia	NEP	08C.	Scampo	Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Biscaglia — sud	s	14,00	17,40	124,286	- 3,40	7	4

Paese	Specie	Zona	Nome della specie	Nome della zona	Sanzioni 2002 (*)	Quantità modificata 2002	Catture 2002	%	Detrazioni	Quantità iniziale 2003	Quantità rivista 2003
Francia	PLE	7DE.	Passera di mare	VIIId), e)	s	3 649,00	3 683,30	100,940	- 34,30	3 256	3 222
Irlanda	SOL	07A.	Sogliola	Divisione CIEM VIIa — Mar d'Irlanda	s	102,00	103,90	101,863	- 1,90	123	121
Paesi Bassi	HER	4AB.	Aringa	IV a), IV b)	s	30 947,00	31 034,10	100,281	- 87,10	44 727	44 640
Paesi Bassi	SRX	2AC4-C	Razze, trigoni, mante nda	IIa) (1), IV (1)	n	714,00	792,20	110,952	- 78,20	592	514
Paesi Bassi	MAC	04A-C.	Sgombro	IVa) (1)	n	9 800,00	9 837,30	100,381	- 37,30	8 702	8 665
Portogallo	COD	1N2AB-	Merluzzo bianco	Acque norvegesi (a nord di 62° N): I, IIa),b)	n	2 205,00	2 205,10	100,005	- 0,10	2 204	2 204
Svezia	HER	03A.	Aringa	Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat	s	33 986,00	34 333,70	101,023	- 347,70	34 917	34 569

(*) Sanzioni 2002 = Allegato III del regolamento (CE) n. 2555/2001, colonna delle detrazioni articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 729/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2003

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipa-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	16,00
1002 00 00 9000	28,00
1003 00 90 9000	13,00
1005 90 00 9000	23,00
1006 30 92 9100	153,00
1006 30 92 9900	153,00
1006 30 94 9100	153,00
1006 30 94 9900	153,00
1006 30 96 9100	153,00
1006 30 96 9900	153,00
1006 30 98 9100	153,00
1006 30 98 9900	153,00
1006 30 65 9900	153,00
1007 00 90 9000	23,00
1101 00 15 9100	21,90
1101 00 15 9130	20,50
1102 10 00 9500	38,25
1102 20 10 9200	35,35
1102 20 10 9400	30,30
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	45,45
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 730/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 21 al 24 aprile 2003, è fissata una restituzione massima pari a 295,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 731/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 21 al 24 aprile 2003, è fissata una restituzione massima pari a 153,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 732/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 21 al 24 aprile 2003, è fissata una restituzione massima pari a 153,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 733/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 118ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 118ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 118ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 734/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 71ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 71ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 22 aprile 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 735/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2003

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 290ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 290ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	105 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	116 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

DIRETTIVA 2003/32/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2003****recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 ter della medesima,

considerando quanto segue:

- (1) La Francia ha approvato in data 5 marzo 2001 un provvedimento nazionale che vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego di dispositivi medici fabbricati utilizzando materiali di origine animale, qualora siano usati come sostituti della *dura mater*.
- (2) A giustificazione del provvedimento, la Francia ha addotto le incertezze sul rischio di trasmissione agli esseri umani, tramite tali dispositivi, della forma animale dell'encefalopatia spongiforme, facendo valere che sono disponibili alternative in forma di materiali sintetici o di materiali autologhi prelevati dal paziente stesso.
- (3) Altri Stati membri, fondandosi su altra base giuridica, hanno adottato unilateralmente provvedimenti nazionali sull'impiego di talune materie prime estratte da tessuti animali e che presentano rischi particolari di trasmissione della forma animale dell'encefalopatia spongiforme.
- (4) Tutti i citati provvedimenti nazionali sono connessi alla protezione generale della salute pubblica dal rischio di trasmissione della forma animale dell'encefalopatia spongiforme.
- (5) Con riguardo alla provenienza dei materiali utilizzati nei dispositivi medici, si applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽³⁾.
- (6) Per migliorare il livello di sicurezza e di protezione della salute è necessario rafforzare ulteriormente le misure di protezione contro il rischio di trasmissione di una forma animale dell'encefalopatia spongiforme tramite i dispositivi medici.
- (7) Il comitato scientifico direttivo dei medicinali e dei dispositivi medici ha adottato un parere sull'impiego di materiale che presenta un rischio di trasmissione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) per la fabbricazione di dispositivi medici impiantabili, in cui raccomanda che tutti i fabbricanti di dispositivi medici che impiegano tessuti animali o loro derivati siano tenuti, come elemento essenziale dell'analisi del rischio, a fornire una piena giustificazione dell'impiego di tali tessuti nel contesto dei benefici per i pazienti e del confronto con materiali alternativi.
- (8) Il comitato scientifico direttivo ha adottato diversi pareri sui materiali specifici a rischio e sui prodotti ottenuti da tessuti di ruminanti, quali la gelatina e il collagene, che hanno un'incidenza diretta sulla sicurezza dei dispositivi medici.
- (9) I dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali o derivati resi non vitali e non destinati a entrare in contatto solo con superfici cutanee intatte sono dispositivi di classe III a norma della classificazione di cui all'allegato IX della direttiva 93/42/CEE.
- (10) Prima dell'immissione in commercio, i dispositivi medici, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità di cui alla direttiva 93/42/CEE.
- (11) L'allegato I della direttiva 93/42/CEE determina i requisiti essenziali che i dispositivi medici devono possedere a norma della direttiva medesima. I punti 8.1 e 8.2 di tale allegato precisano i requisiti specifici necessari per eliminare o ridurre il più possibile i rischi di contagio per il paziente, per l'utente e per i terzi derivanti da tessuti di origine animale e precisano che le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi devono essere conformi a principi di sicurezza, tenendo conto dello stato del progresso tecnologico generalmente riconosciuto.
- (12) Con riguardo ai dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale, è necessario adottare modalità più specifiche per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 8.2 dell'allegato I della direttiva 93/42/CEE e precisare taluni aspetti relativi all'analisi e alla gestione dei rischi nelle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 11 della direttiva medesima.

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2002, pag. 50.⁽³⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- (13) Alcuni termini utilizzati nella direttiva 93/42/CEE devono essere chiariti affinché detta direttiva sia applicata in modo uniforme.
- (14) È necessario prevedere un periodo di transizione adeguato per i dispositivi medici già coperti da un certificato di esame CE della progettazione o da un certificato CE di conformità del tipo.
- (15) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei dispositivi medici istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,
- f) «riduzione, eliminazione o rimozione», un processo mediante il quale vengono ridotti, eliminati o rimossi gli agenti trasmissibili al fine di prevenire infezioni o reazioni patogene;
- g) «disattivazione», un processo mediante il quale viene ridotta la capacità di agenti trasmissibili di causare infezioni o reazioni patogene;
- h) «paese d'origine», il paese in cui l'animale è nato, è stato allevato e/o è stato macellato;
- i) «materiali di base», le materie prime o altri prodotti di origine animale e dai quali, o tramite i quali, vengono fabbricati i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 3

Articolo 1

1. La presente direttiva reca modalità specifiche relative ai rischi di trasmissione a pazienti o a terzi, in normali condizioni d'uso, di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), tramite dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.

2. La presente direttiva si applica ai tessuti animali ottenuti da animali della specie bovina, ovina e caprina nonché da cervi, alci, visoni e gatti.

3. Il collagene, la gelatina e il sego utilizzati per la fabbricazione di dispositivi medici presentano, come requisiti minimi, quelli necessari ai fini dell'idoneità al consumo umano.

4. La presente direttiva non si applica ai dispositivi medici di cui al paragrafo 1 qualora questi non siano destinati ad entrare in contatto con il corpo umano o siano destinati ad entrare in contatto solo con superfici cutanee intatte.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni della direttiva 93/42/CEE, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «cellula», la più piccola unità organizzata di qualsiasi forma vivente capace di esistenza indipendente e di autorigenerarsi in ambiente idoneo;
- b) «tessuto», un'organizzazione di cellule e/o di componenti extracellulari;
- c) «derivato», un materiale ottenuto da un tessuto animale mediante un processo di fabbricazione, come ad esempio collagene, gelatina, anticorpi monoclonali;
- d) «non vitale», non suscettibile di metabolismo o moltiplicazione;
- e) «agenti trasmissibili», entità patogene non classificate, prioni ed entità quali gli agenti dell'encefalopatia spongiforme bovina e dello scrapie;

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

Prima di presentare domanda di valutazione della conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 93/42/CEE, i produttori dei dispositivi medici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, applicano il sistema di analisi e gestione del rischio di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri verificano che gli organismi notificati a norma dell'articolo 16 della direttiva 93/42/CEE abbiano conoscenze aggiornate dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva al fine di valutarne la conformità con la direttiva 93/42/CEE e con le modalità di cui all'allegato della presente direttiva.

Se sulla base di tale verifica è necessario che uno Stato membro modifichi i compiti degli organismi notificati, detto Stato membro notifica tali modificazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 5

1. Le procedure di valutazione della conformità per i dispositivi medici di cui all'articolo 1, paragrafo 1 comprendono la valutazione della loro conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE e alle modalità di cui all'allegato della presente direttiva.

2. Gli organismi notificati valutano la strategia di analisi e di gestione del rischio seguita dal fabbricante, e in particolare quanto segue:

- a) le informazioni fornite dal fabbricante;
- b) la giustificazione dell'uso di tessuti animali o di derivati;
- c) i risultati di studi in materia di eliminazione e/o disattivazione, o di ricerca nella letteratura scientifica;
- d) il controllo da parte del fabbricante sulle fonti delle materie prime, sui prodotti finiti e sui subappaltatori;
- e) la necessità di verifica degli aspetti relativi all'approvvigionamento, comprese le forniture da parte di terzi.

3. Nella valutazione dell'analisi e della gestione del rischio eseguita nel corso della procedura di valutazione della conformità, gli organismi notificati tengono conto del certificato di idoneità EST rilasciato per i materiali di base dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali (in prosieguo: «il certificato EST»), ove questo sia disponibile.

4. Ad esclusione dei dispositivi medici che usano materiali di base per i quali è stato rilasciato un certificato EST, gli organismi notificati chiedono, per il tramite dell'autorità competente, il parere delle autorità competenti degli altri Stati membri sulla loro valutazione e sulle conclusioni dell'analisi e gestione del rischio sui tessuti o i derivati da incorporare nel dispositivo medico effettuata dal produttore.

Prima di rilasciare un certificato di esame CE della progettazione o un certificato CE di conformità del tipo, gli organismi notificati tengono debito conto di eventuali osservazioni ricevute nelle dodici settimane seguenti la data in cui è stato richiesto il parere delle autorità nazionali.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i dispositivi medici di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano immessi in commercio e messi in opera solo se conformi alla direttiva 93/42/CEE e alle modalità di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 7

1. I titolari di un certificato di esame CE della progettazione o di un certificato CE di conformità del tipo rilasciato per un dispositivo medico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, anteriormente al 1° aprile 2004, chiedono un certificato complementare di esame CE della progettazione o un certificato complementare CE di conformità del tipo che attestino l'osservanza delle modalità di cui all'allegato della presente direttiva.

2. Fino al 30 settembre 2004, gli Stati membri accettano l'immissione in commercio e la messa in opera dei dispositivi medici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per i quali è stato rila-

sciato un certificato di esame CE della progettazione o un certificato CE di conformità del tipo, anteriormente al 1° aprile 2004.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, anteriormente al 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

1.1. **Giustificazione dell'uso di tessuti animali o derivati**

Il fabbricante, in base alla sua strategia globale di analisi e di gestione del rischio per ogni specifico dispositivo medico, giustifica la decisione di usare tessuti animali o loro derivati di cui all'articolo 1, (specificando specie animali e tessuti), tenuto conto dei benefici clinici attesi, del possibile rischio residuo e delle eventuali alternative.

1.2. **Procedura di valutazione**

Per garantire elevati livelli di tutela dei pazienti o degli utenti, il fabbricante di dispositivi che impiegano i tessuti animali o loro derivati di cui al punto 1.1 applica un adeguato e documentato sistema di analisi e gestione dei rischi che consideri i vari aspetti della EST. Egli individua i rischi associati a tali tessuti o derivati, documenta le misure per minimizzare il rischio di trasmissione e dimostra l'accettabilità del rischio residuo insito nel dispositivo che impiega i tessuti o i derivati, tenuto conto del suo campo d'impiego e del relativo beneficio atteso.

La sicurezza del dispositivo medico, dal punto di vista della sua capacità di trasmettere un agente trasmissibile, dipende dai fattori descritti ai punti da 1.2.1 a 1.2.7, che vanno analizzati, valutati e gestiti. I provvedimenti combinati determinano la sicurezza del dispositivo.

Occorre tener conto di due elementi fondamentali.

Essi sono:

- la selezione dei materiali di base (tessuti o derivati) ritenuti sicuri dal punto di vista di una possibile contaminazione da parte di agenti trasmissibili (cfr. punti 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3) tenendo conto della successiva lavorazione,
- l'applicazione di tecniche produttive che rimuovano o disattivino gli agenti trasmissibili nei materiali di partenza controllati o nei derivati (cfr. 1.2.4).

Occorre inoltre tener conto delle caratteristiche del dispositivo medico e dell'uso che di esso verrà fatto (cfr. 1.2.5, 1.2.6 e 1.2.7).

Nel mettere in atto la strategia di analisi e di gestione del rischio occorre tenere nel debito conto i pareri espressi dai comitati scientifici competenti ed, eventualmente, i pareri del Comitato per le specialità medicinali ad uso umano (CPMP), i riferimenti ai quali sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

1.2.1. *Animali come fonte di materiale*

Il rischio di EST dipende dalle specie, dai ceppi e dalla natura del tessuto di partenza. Poiché i più alti livelli di infettività da EST si verificano nell'arco di un periodo di incubazione di diversi anni, l'approvvigionamento da esemplari giovani è ritenuto un fattore di riduzione del rischio. Vanno esclusi animali a rischio come animali morti, macellati d'urgenza e sospettati di essere affetti da EST.

1.2.2. *Paesi d'origine*

In attesa di classificare i paesi in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'ESB a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, per valutare il rischio del paese d'origine si applica il Rischio geografico di ESB (RGE). L'RGE è un indicatore qualitativo della probabilità in un determinato momento di trovare, in un paese, uno o più bovini clinicamente o preclinicamente affetti da ESB. Se tale presenza è confermata, l'RGE indica il livello d'infezione secondo la seguente tabella.

Livello RGE	Presenza di uno o più bovini clinicamente o preclinicamente affetti da agenti dell'ESB in un paese/in una regione geografica
I	Altamente improbabile
II	Improbabile ma da non escludere
III	Probabile ma non confermato o confermato, a basso livello
IV	Confermato, a livello più elevato

(¹) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

Alcuni fattori influenzano il rischio geografico dell'ESB associato all'uso di tessuti grezzi o loro derivati provenienti da determinati paesi. Tali fattori sono definiti all'articolo 2.3.13.1, punto 1 del codice zoosanitario internazionale dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizootie), disponibile presso il sito Web: www.oie.int/eng/normes/mcode/a-00066.htm

Il comitato scientifico direttivo ha valutato il rischio geografico di ESB (RGE) di vari paesi terzi e degli Stati membri e proseguirà la valutazione per tutti i paesi che hanno richiesto la qualifica sanitaria con riguardo all'ESB, in base ai fattori definiti dall'UIE.

1.2.3. *Natura dei tessuti di base*

Il produttore terrà conto della classificazione dei rischi dei vari tipi di tessuto di base. Il tessuto animale di cui si entra in possesso va sottoposto al controllo e alla ispezione singola da parte di un veterinario; occorrerà certificare che la carcassa animale è adatta al consumo umano.

Il produttore garantirà la non insorgenza di rischi di infezione al momento della macellazione.

Il produttore non si servirà di tessuto animale o derivati classificati ad alta infettività potenziale di EST, a meno che approvvigionarsi di tali materiali non sia necessario in circostanze eccezionali, dati i grandi benefici per i pazienti e la mancanza di un tessuto di base alternativo.

Saranno inoltre applicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

1.2.3.1. *Ovini e caprini*

Alla luce delle attuali conoscenze, in base ai titoli degli agenti trasmissibili nei tessuti e liquidi organici di ovini e caprini infettati per via naturale da scrapie clinico è stata redatta una classificazione della infettività di tali specie animali. Il parere del 22-23 luglio 1999 del Comitato scientifico di coordinamento (SSC) su «The policy of breeding and genotyping of sheep» è corredato in allegato di una tabella⁽¹⁾ successivamente aggiornata nel parere dell'SSC su «TSE infectivity distributed in ruminant tissues state of knowledge December 2001», approvato il 10-11 gennaio 2002⁽²⁾.

La classificazione può essere rivista alla luce di nuovi risultati scientifici (per esempio, i pertinenti pareri dai Comitati scientifici, come il comitato per le specialità medicinali ad uso umano (CPMP) e i provvedimenti della Commissione che regolano l'uso di materiale a rischio di EST. Un elenco dei riferimenti ai documenti/pareri pertinenti sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non appena la decisione della Commissione sarà stata adottata.

1.2.3.2. *Bovini*

I materiali specifici a rischio (SRM) elencati nel regolamento (CE) n. 999/2001 vanno considerati ad alto potenziale di trasmissione di EST.

1.2.4. *Disattivazione o rimozione di agenti trasmissibili*

1.2.4.1. Per i dispositivi medici che non possono essere sottoposti ad un procedimento di disattivazione/eliminazione senza subire una degradazione inaccettabile, il fabbricante farà affidamento essenzialmente sul controllo dell'approvvigionamento.

1.2.4.2. Per gli altri dispositivi, se il fabbricante dichiara che i processi di fabbricazione sono tali da rimuovere o disattivare gli agenti trasmissibili, tali dichiarazioni vanno comprovate mediante documentazione appropriata.

Informazioni tratte da ricerche e analisi sulla pertinente letteratura scientifica possono essere usate per sostenere i fattori di disattivazione/eliminazione, purché i processi specifici citati dalla letteratura siano comparabili a quelli usati per il dispositivo sanitario. Tali ricerche e analisi devono anche coincidere con i pareri scientifici disponibili adottati da un comitato scientifico dell'UE. Tali pareri serviranno da riferimento in caso di pareri contrastanti.

Se la ricerca nella letteratura non conferma le dichiarazioni, il fabbricante deve effettuare uno specifico studio scientifico in materia di disattivazione e/o eliminazione, che consideri i seguenti elementi:

- il rischio identificato, associato al tessuto,
- identificazione dei pertinenti agenti modello,
- giustificazione della scelta delle specifiche combinazioni di agenti modello,

⁽¹⁾ Disponibile sul sito Web della Commissione
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html.

⁽²⁾ Disponibile sul sito Web della Commissione
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html.

- identificazione della fase prescelta per l'eliminazione e/o disattivazione degli agenti trasmissibili,
- calcolo dei fattori di riduzione.

Una relazione finale dovrà individuare parametri e limiti del processo di fabbricazione che rivestono importanza critica per l'efficacia del processo di disattivazione o eliminazione.

Dovranno essere applicate idonee procedure documentate per garantire il rispetto dei parametri di fabbricazione convalidati durante le operazioni di produzione ordinaria.

1.2.5. *Quantitativo di tessuto animale di partenza o suo derivato richiesto per la produzione di un singolo dispositivo medico*

Il fabbricante deve valutare la quantità di tessuti grezzi o loro derivati necessari per la produzione di un singolo dispositivo medico. Qualora si applichi un processo di depurazione, il fabbricante deve valutare la possibilità di concentrazione dei livelli di agenti trasmissibili presenti nei tessuti animali di base o nei loro derivati.

1.2.6. *Tessuti o derivati di origine animale che vengono a contatto con pazienti e utenti*

Il fabbricante prenderà in considerazione:

- i) la quantità di tessuti animali o loro derivati;
- ii) l'area di contatto: la sua superficie, il tipo (per esempio, cute, tessuto mucoso, cervello, ecc.) e sua condizione (per esempio, se è intatto o danneggiato);
- iii) il tipo di tessuti o loro derivati che vengono a contatto con pazienti e/o utenti;
- iv) la prevedibile durata del contatto del dispositivo con il corpo (compreso l'effetto di bioassorbimento).

Si deve tener conto del numero dei dispositivi medici che potrebbero essere utilizzati in una determinata procedura.

1.2.7. *Via di somministrazione*

Il fabbricante terrà conto della via di somministrazione raccomandata nelle informazioni sul prodotto, da quelle a rischio più elevato (contatto con il sistema nervoso centrale) a quelle a rischio più basso (applicazione su cute priva di lesioni).

1.3. **Revisione della valutazione**

Il fabbricante deve definire e mantenere una procedura sistematica per controllare l'informazione sul suo dispositivo medico o dispositivi simili, raccolta nella fase successiva alla produzione. L'informazione andrà valutata, data la sua rilevanza per la sicurezza, in base ai seguenti elementi:

- a) deteazione di rischi in precedenza non identificati;
- b) possibilità che il rischio originariamente stimato non sia più accettabile;
- c) altri fattori tali da invalidare la valutazione originaria.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui sopra, i risultati della valutazione devono essere considerati come input di ritorno del processo di gestione del rischio.

Alla luce di tali nuove informazioni deve essere effettuata una revisione delle procedure per la gestione del rischio inerente al dispositivo medico in questione (compresa la giustificazione della scelta di tessuti di origine animale o loro derivati). Se è possibile che si modifichi il rischio residuo o la sua accettabilità, dovrà esserne riesaminata e giustificata l'incidenza sulle misure di controllo del rischio precedentemente attuate.

I risultati di tale valutazione devono essere documentati.

2. VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI APPARTENENTI ALLA CLASSE III DA PARTE DI ORGANISMI NOTIFICATI

Per i dispositivi medici appartenenti alla classe III a norma della regola 17⁽¹⁾ dell'allegato IX della direttiva 93/42/CEE, i fabbricanti devono trasmettere agli organismi notificati di cui all'articolo 4 della presente direttiva tutte le informazioni pertinenti per consentire una valutazione della loro strategia di analisi e di gestione del rischio. Qualsiasi nuova informazione in materia di rischio di EST raccolta dal fabbricante e pertinente rispetto ai dispositivi di sua fabbricazione dovrà essere trasmessa all'organismo notificato.

Qualsiasi eventuale variazione in materia di approvvigionamento, raccolta, trattamento e disattivazione/eliminazione che possa modificare i risultati delle procedure di gestione del rischio applicate dal fabbricante va trasmessa all'organismo notificato per un'ulteriore approvazione preventiva.

⁽¹⁾ Tutti i dispositivi medici che usano tessuti animali o loro derivati resi inattivi, esclusi i dispositivi destinati a entrare in contatto solo con superfici cutanee intatte.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2003

recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio

[notificata con il numero C(2003) 1438]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/289/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo, che in seguito è stata ufficialmente confermata.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.

(3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁶⁾.

(4) La direttiva 92/40/CEE stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

(5) Le autorità belghe, in collaborazione con la Commissione, hanno disposto il fermo del trasporto, su scala nazionale, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedire volatili vivi e uova da cova negli altri Stati membri e nei paesi terzi. Tenuto conto tuttavia della peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati all'interno del Belgio i movimenti di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e pollame destinato alla macellazione immediata. Occorre vietare altresì la spedizione verso gli Stati membri e i paesi terzi di pollina e streme freschi non trasformati.

⁽⁶⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

- (6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità belghe, la Commissione ha adottato la decisione 2003/275/CE, del 16 aprile 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio, con cui ha rinforzato le misure adottate dal Belgio ⁽¹⁾.
- (7) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽³⁾, dispone all'articolo 3, paragrafo 4, che la Commissione può adottare tutte le misure opportune che lo Stato membro interessato deve applicare per garantire il successo dell'azione. Tenuta presente la situazione esistente in Belgio, è opportuno che tutto il pollame della zona circostante un focolaio di influenza aviaria sia sottoposto al vuoto sanitario preventivo.
- (8) Per avere una conoscenza più approfondita dell'epidemiologia della malattia, occorre effettuare un'indagine sierologica sui suini allevati in aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.
- (9) Le autorità belghe debbono inoltre provvedere affinché siano adottate misure cautelative per le persone a rischio.
- (10) Le misure fissate dalla decisione 2003/275/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.
- (11) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dal Belgio verso altri Stati membri o paesi terzi.

2. Fatte salve le misure prese dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno del Belgio.

⁽¹⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza:

- di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;
- di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;
- di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità belghe e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno del Belgio.

Articolo 2

Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

- sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;
- non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;
- devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

Articolo 3

Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, il Belgio provvede affinché sia portato a termine quanto prima possibile il vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole nella zona descritta nell'allegato.

Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE.

Articolo 4

Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti del Belgio provvedono affinché:

- a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti;
- b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti;
- c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;
- d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

Articolo 5

Le autorità veterinarie competenti del Belgio provvedono affinché misure rigorose di biosicurezza siano adottate a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

Articolo 6

1. Le autorità belghe provvedono affinché siano adottate le misure cautelative opportune per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni da influenza negli addetti all'avicoltura e nelle altre persone a rischio. Dette misure possono comprendere:

- a) l'impiego di indumenti, guanti e occhiali di protezione;

- b) la vaccinazione contro l'influenza umana;
- c) un trattamento profilattico antivirale.

2. Le autorità belghe comunicano regolarmente le misure adottate alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 7

1. Le autorità belghe eseguono indagini sierologiche sui suini allevati in tutte le aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

2. Nel caso di risultanze positive, i suini possono essere trasferiti in altre aziende suinicole o in un macello soltanto previa autorizzazione dell'autorità veterinaria competente, qualora idonei test successivi abbiano rivelato che il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria è trascurabile.

3. I trasferimenti verso altre aziende suinicole possono effettuarsi solamente dopo che siano state tolte tutte le restrizioni concernenti l'influenza aviaria nell'azienda di origine.

4. Le autorità belghe comunicano regolarmente i risultati delle indagini alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 8

La presente decisione si applica dal 26 aprile 2003 sino alle ore 24.00 del 12 maggio 2003.

Articolo 9

Il Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Het toezichtsgebied Limburg, afgebakend op 20 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:

- de N74 vanaf de Nederlandse grens in zuidelijke richting tot aan de Overpelterbaan (Overpelt),
 - vervolgens de Overpelterbaan in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N747,
 - vervolgens de N747 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N15,
 - vervolgens de N15 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de E314 (A2),
 - vervolgens de E314 (A2) in oostelijke richting tot aan de kruising met de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk,
 - vervolgens de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk, tussen Opglabbeek en achtereenvolgens As en Maaseik, en tussen Meeuwen-Gruitrode en Maaseik in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de N771,
 - vervolgens de N771 in zuidoostelijke richting en voorbij de kruising met de N78 in dezelfde richting verlengd tot aan de grens met Nederland,
 - vervolgens de grens met Nederland in noordelijke richting tot aan de N74.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2003

recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1437]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/290/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.
- (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.
- (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁶⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (4) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato

può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

- (5) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽⁷⁾, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.
- (6) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE ⁽⁸⁾, 2003/172/CE ⁽⁹⁾, 2003/186/CE ⁽¹⁰⁾, 2003/191/CE ⁽¹¹⁾, 2003/214/CE ⁽¹²⁾ e 2003/258/CE ⁽¹³⁾.
- (7) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1992, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽¹⁵⁾, dispone all'articolo 3, paragrafo 4, che la Commissione può adottare tutte le misure opportune che lo Stato membro interessato deve applicare per garantire il successo dell'azione. È opportuno che tutto il pollame delle aziende e zone a rischio situate nelle zone delimitate sia sottoposto al vuoto sanitario preventivo.
- (8) Le autorità olandesi hanno avviato indagini sierologiche sui suini per avere una conoscenza più approfondita dell'epidemiologia della malattia. Tali indagini devono essere effettuate sui suini allevati in aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.
- (9) Le autorità olandesi debbono inoltre provvedere affinché siano adottate misure cautelative per le persone a rischio.
- (10) Le misure fissate dalla decisione 2003/258/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.

⁽¹¹⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.

⁽¹²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.

⁽¹³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.

⁽¹⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽¹⁵⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

- (11) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi, non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dai Paesi Bassi verso altri Stati membri o paesi terzi.

2. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE all'interno delle zone di sorveglianza e delle zone tampone descritte nell'allegato, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno dei Paesi Bassi.

3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza:

- a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;
- b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;
- c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità olandesi e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

- a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;
- b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;
- c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

Articolo 3

Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, i Paesi Bassi provvedono affinché sia portato a termine quanto prima possibile il vuoto sanitario preventivo del pollame nelle aziende e zone a rischio situate nelle zone delimitate e nelle zone descritte nell'allegato.

Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE.

Articolo 4

Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché:

- a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti;
- b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti;
- c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;
- d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

Articolo 5

Le autorità veterinarie competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché misure rigorose di biosicurezza siano adottate a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

Articolo 6

1. Le autorità olandesi provvedono affinché siano adottate le misure cautelative opportune per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni da influenza negli addetti all'avicoltura e nelle altre persone a rischio. Dette misure possono comprendere:

- a) l'impiego di indumenti, guanti e occhiali di protezione;
- b) la vaccinazione contro l'influenza umana;
- c) un trattamento profilattico antivirale.

2. Le autorità olandesi comunicano regolarmente le misure adottate alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 7

1. Le autorità olandesi eseguono indagini sierologiche sui suini allevati in tutte le aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

2. Nel caso di risultanze positive, i suini possono essere trasferiti in altre aziende suinicole o in un macello soltanto previa autorizzazione dell'autorità veterinaria competente, qualora idonei test successivi abbiano rivelato che il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria è trascurabile.

3. I trasferimenti verso altre aziende suinicole possono effettuarsi solamente dopo che siano state tolte tutte le restrizioni concernenti l'influenza aviaria nell'azienda di origine.

4. Le autorità olandesi comunicano regolarmente i risultati delle indagini alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 8

La presente decisione si applica dal 26 aprile 2003 sino alle ore 24.00 del 12 maggio 2003.

Articolo 9

I Paesi Bassi modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 10

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Area A: Buffergebiet Wageningen 24.3.2003

1. Vanaf de kruising Werftweg/Veensteeg (De Kraats) de Veensteeg volgend zuidoostelijke richting tot aan Heuvelweg.
2. Heuvelweg volgend in noordoostelijke richting tot aan Slagsteeg.
3. Slagsteeg volgend in zuidelijke richting tot aan de Weerdjesweg.
4. Weerdjesweg volgend in oostelijke richting tot aan Harsloweg.
5. Harsloweg volgend in zuidelijk richting tot aan Lange Rijnsteeg.
6. Lange Rijnsteeg volgend in oostelijke richting overgaand in Dijkgraaf overgaand in Lange Steeg tot aan Doctor Willem Dreeslaan (N781).
7. Doctor Willem Dreeslaan (N781) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Mansholtlaan overgaand in de Diedenweg overgaand in Westerbergweg overgaand in Onderlangs overgaand in Veerdam tot aan de rivier de Rijn.
8. De rivier de Rijn stroomafwaarts volgend tot aan de Rijnbrug N233 (Rhenen).
9. De Rijnbrug (N233) volgend in noordelijke richting overgaand in Lijnweg (N233) overgaand in Cuneraweg (N233) tot aan Zuidelijke Meentsteeg.
10. Zuidelijke Meentsteeg volgend in noordoostelijke richting overgaand in Werftweg.
11. Werftweg volgend in oostelijke richting tot de kruising Werftweg/Veensteeg (De Kraats).

Area B: Buffergebiet Putten 24.3.2003

1. Vanaf Strand Horst de Palmbosweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Buitenbrinkweg.
2. Buitenbrinkweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Schaapsdijk.
3. Schaapsdijk volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Zeeweg.
4. Zeeweg volgend in oostelijke richting tot aan Telgterweg.
5. Telgterweg volgend in zuidelijke richting overgaand in Telgterengweg tot aan Bulderweg.
6. Bulderweg volgend in oostelijke richting tot aan Volenbeekweg.
7. Volenbeekweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Telgterweg.
8. Oude Telgterweg volgend in westelijke richting tot aan de Watervalweg.
9. Watervalweg volgend in zuidelijke richting tot aan de kruising van de Watervalweg/Telgterweg (Ermelo).
10. Vanaf de kruising van de Watervalweg/Telgterweg (Ermelo), de Telgterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Rijksweg N798 (Putten).
11. Oude Rijksweg N798 (Putten) volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Stationsstraat.
12. Stationsstraat volgend in westelijke richting overgaand in Zuiderzeestraatweg tot aan de Waterweg.
13. Waterweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan Hoornsdam.
14. Hoornsdam volgend in westelijke richting tot aan het Nuldernauw.
15. Nuldernauw volgend in noordoostelijke richting tot Strand Horst.

Area C: Buffergebiet Opheusden 25.3.2003

1. Vanaf de kruising Nederrijn en de Veerweg, Veerweg volgend in zuidelijk richting overgaand in Randwijkse Rijndijk overgaand in Knoppersweg (N836) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Wageningsestraat (N836) tot aan de snelweg A15 (E31).
2. De snelweg A15 volgend in oostelijk richting tot aan knooppunt Valburg snelweg (A50).
3. De snelweg (A50) volgend in zuidwestelijke richting tot aan de rivier de Waal.
4. De rivier de Waal volgend in westelijke richting tot aan Cuneraweg.
5. Cuneraweg volgend in noordelijke richting overgaand in N233 overgaand in Rijnburg tot aan de rivier Nederrijn.
6. De rivier Nederrijn volgend in oostelijke richting tot aan Veerweg.

Area D: Buffergebiet Beneden-Leeuwen 25.3.2003

1. De rivier de Waal ter hoogte van Kanaal van Sint Andries in noordoostelijke richting volgend tot het verlengde van Noord-Zuidweg (Boven-Leeuwen).
2. Verlengde van de Noord-Zuidweg (Boven-Leeuwen) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Noord-Zuidweg overgaand in Noord-Zuid (N322) overgaand in Noord-Zuid (N329) tot de rivier de Maas.
3. Rivier de Maas volgend in westelijke richting tot het kanaal van Sint Andries.
4. Kanaal van Sint Andries volgend in noordwestelijke richting tot de rivier de Waal.

Area E: Buffergebiet Druten 27.3.2003

1. Vanaf de kruising van verlengde weg van de Noord-Zuidweg (Beneden Leeuwen) en de Waal (rivier), de Waal volgend in oostelijke richting tot aan A50.
2. A50 volgend in zuidelijke richting tot aan Maas (rivier).
3. Maas volgend in westelijke richting tot aan Noord-Zuid (N329).
4. Noord-Zuid (N329) volgend in noordoostelijke richting overgaand in Noord-Zuidweg tot aan de Waal.

Area F: Buffergebiet Nijkerk 27.3.2003

1. Vanaf de Hoornsdam volgend in westelijke richting tot aan oprit 10 van de A28 (Strand Nulde).
2. A28 volgend in zuidelijke richting tot verkeersknooppunt Hoevelaken.
3. Vanaf verkeersknooppunt Hoevelaken de A1 volgend in noordwestelijke richting tot de kruising A1 en de Oude Zevenhuizerstraat (Amersfoort).
4. Oude Zevenhuizerstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Groenweg tot het Nijkerkernauw.
5. Nijkerkernauw volgend in oostelijke richting tot de Hoornsdam.

Area G: Buffergebiet Lienden 27.3.2003

1. Vanaf Wijk bij Duurstede de Neder-Rijn volgend in oostelijke richting tot de Rijnbrug N233 (Rhenen).
2. De Rijnbrug N233 (Rhenen) volgend in zuidelijke richting overgaand in provinciale weg N233 overgaand in de Cuneraweg tot de rivier de Waal.
3. Rivier de Waal volgend in westelijke richting tot het Amsterdam-Rijnkanaal.
4. Amsterdam-Rijnkanaal volgend in noordwestelijke richting tot de Neder-Rijn (Wijk bij Duurstede).

Area H: Buffergebiet Oss 3.4.2003

1. Vanaf de kruising van de rivier de Maas met de A50 ter hoogte van afslag 17 (Ravensteijn) de A50 volgend in zuidwestelijke richting tot afslag 15 (Oss).
2. Afslag 15 volgen tot de Cereslaan.
3. Cereslaan volgend in noordwestelijke richting tot Ruwaardsingel (Oss).
4. Ruwaardsingel (Oss) volgend in noordoostelijke richting tot Doctor Saal van Zwanenbergsingel.
5. Doctor Saal van Zwanenbergsingel volgend in noordwestelijke richting overgaand in Hertogin Johannasingel overgaand in John F. Kennedylaan tot de Gewandeweg.
6. Gewandeweg volgend in westelijke richting overgaand in de Burgemeester Smitsweg overgaand in de Wildseweg tot aan Nieuwe Provincialeweg (N625).
7. Nieuwe Provincialeweg (N625) volgend in noordelijke richting overgaand in Wildsedijk (N625) tot de Veerweg.
8. Veerweg volgend in westelijke richting tot aan de rivier de Maas.
9. De rivier de Maas volgend in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de A50.

Area I: Buffergebiet Ravenstein 14.4.2003

1. Vanaf knooppunt Bankhoef A50 en A326, de A326 volgend in noordoostelijke richting tot aan afslag Wijchen 14.
2. Afslag Wijchen 14 de snelweg A73 volgend in zuidelijke richting tot aan de Graafseweg (N324).

3. Graafseweg (N324) volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Maasbrug (Nederasselt) overgaand in Arnoud van Gelderweg (Grave) overgaand in Elftweg overgaand in Bosschebaan overgaand in Rijksweg tot aan snelweg A50 afslag Oss-Oost 16.
4. Snelweg A50 volgend in noordoostelijk richting tot aan knooppunt Bankhoef.

Area J: Buffergebied Stramproy 14.4.2003

1. Vanaf Weert de spoorlijn volgend in oostelijke richting tot Roermondseweg (N280).
2. Roermondseweg (N280) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Ittervoorterweg overgaand in Swartbroekstraat volgend in oostelijke richting tot Niesstraat (E11).
3. Niesstraat (E11) volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Hoogstraat tot Kapittelstraat.
4. Kapittelstraat volgend in oostelijke richting tot Varenstraat.
5. Varenstraat volgend in noordoostelijke richting tot Scheidingsweg.
6. Scheidingsweg volgend in oostelijke richting tot Wessemerdijk.
7. Wessemerdijk volgend in zuidoostelijke richting tot Napoleonsweg (N273).
8. Napoleonsweg (N273) volgend in zuidwestelijke richting tot oprit Grathem 41 van de snelweg A2.
9. Snelweg A2 volgend in zuidoostelijke richting tot rivier de Maas.
10. Rivier de Maas stroomopwaarts volgen tot Nederlands-Belgische grens.
11. Nederlands-Belgische grens volgend in noordwestelijke richting tot Kempenweg (N564).
12. Kempenweg (N564) volgend in noordoostelijke richting overgaand in Suffolkweg (N564) tot de spoorlijn bij Weert.

Area K: Buffergebied Roermond 15.4.2003

1. Vanaf de kruising van de rivier de Maas en de snelweg A73 de A73 volgend in zuidoostelijke richting tot aan Kaldenkerkerweg.
2. Kaldenkerkerweg volgend in oostelijke richting tot aan de Nederlands-Duitse grens.
3. Nederlands-Duitse grens volgend in zuidelijke richting tot aan de Herkenbosserweg (N570).
4. Herkenbosserweg (N570) volgend in noordwestelijke richting overgaand in Keulsebaan (N570) tot Sint Wirosingel.
5. Sint Wirosingel volgend in noordelijke richting tot Koninginnelaan.
6. Koninginnelaan volgend in westelijke richting overgaand in Willem II-Singel overgaand in Minderbroederssingel overgaand in Roerkade overgaand in Buitenop tot aan Hornerweg (N280).
7. Hornerweg (N280) volgend in westelijke richting tot aan de rivier de Maas.
8. De rivier de Maas volgend in noordelijke richting tot aan de kruising van de Maas met de A73.

Area L: Buffergebied Schaijk 18.4.2003

1. Vanaf de kruising Holenbergstraat en Rijksweg (N324) volgend in oostelijke richting tot aan de Udensedreef.
2. Udensedreef volgend in zuidelijke richting en dan in westelijke richting lopend in noordwestelijke richting overgaand in Holenbergstraat tot aan de Rijksweg (N324).

Area M: Buffergebied Eindhoven 23.4.2003

1. Eindhoven volgend A67 oostwaarts tot aan Venlo.
 2. Vanaf Venlo de Maas volgend tot aan de Belgische grens.
 3. De Belgische grens volgend westwaarts tot aan de N69.
 4. De N69 noordwaarts volgend tot aan de A67.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2003

recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici in Belgio e nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1439]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽³⁾ istituisce le misure di lotta indispensabili da prendere in caso di insorgenza dell'influenza aviaria nel pollame, fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari. Tale direttiva non si applica quando l'influenza aviaria è individuata in altri volatili. Tuttavia, in questo caso, lo Stato membro interessato segnala alla Commissione le misure adottate.
- (2) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, dispone che gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni in causa non siano vietati o limitati per ragioni di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione della legislazione comunitaria, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente prese.
- (3) La direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, dà una

definizione del giardino zoologico. Ai fini della presente decisione, tuttavia, tale definizione deve essere completata per quanto riguarda gli scambi.

- (4) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno nel pollame.
- (5) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽⁷⁾, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.
- (7) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE ⁽⁸⁾, 2003/172/CE ⁽⁹⁾, 2003/186/CE ⁽¹⁰⁾, 2003/191/CE ⁽¹¹⁾, 2003/214/CE ⁽¹²⁾, 2003/258/CE ⁽¹³⁾ e 2003/290/CE ⁽¹⁴⁾.
- (8) Sulla base della decisione 2003/214/CE, le autorità olandesi hanno avviato a titolo preventivo operazioni di vuoto sanitario e di eliminazione del pollame nelle aziende e zone a rischio per evitare un'ulteriore diffusione del virus.
- (9) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno comunicato alla Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo, che in seguito è stata ufficialmente confermata.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 52.⁽⁵⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24.⁽⁷⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.⁽⁹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.⁽¹⁰⁾ GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.⁽¹¹⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.⁽¹²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.⁽¹³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.⁽¹⁴⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

- (10) Prima della conferma ufficiale della malattia, le autorità belghe hanno immediatamente messo in atto le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, e hanno applicato al tempo stesso procedure supplementari di diagnosi per la conferma della malattia.
- (11) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità belghe, la Commissione ha adottato la decisione 2003/275/CE recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio, con cui ha rinforzato le misure adottate dal Belgio ⁽¹⁾.
- (12) Successivamente, previa consultazione delle autorità belghe e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, è stata adottata la decisione 2003/289/CE ⁽²⁾.
- (13) Sulla base della decisione 2003/275/CE, le autorità belghe hanno avviato a titolo preventivo operazioni di vuoto sanitario e di eliminazione del pollame nelle aziende e zone a rischio per evitare un'ulteriore diffusione del virus.
- (14) Per proteggere la fauna selvatica e conservare la biodiversità, il Belgio e i Paesi Bassi possono decidere di procedere ad una vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria dei volatili sensibili nei giardini zoologici.
- (15) È opportuno prevedere che le informazioni essenziali concernenti la vaccinazione di emergenza siano specificate in un programma che il Belgio e i Paesi Bassi dovranno presentare alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (16) In termini di scambi internazionali, il ricorso alla vaccinazione di emergenza, sebbene limitato a particolari categorie di animali non destinate principalmente al commercio, potrebbe compromettere la situazione sanitaria dell'influenza aviaria, non solo per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui viene effettuata la vaccinazione. I volatili vaccinati non dovrebbero pertanto essere commercializzati.
- (17) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

- «giardino zoologico»: un complesso quale definito all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE e, ai fini del commercio, un organismo, istituto o centro riconosciuto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE,
- «volatile sensibile»: qualsiasi specie di volatili sensibile all'influenza aviaria e non destinata alla produzione di prodotti di origine animale.

Articolo 2

Le autorità veterinarie competenti del Belgio e dei Paesi Bassi provvedono affinché siano adottate misure rigorose di biosicurezza nei giardini zoologici dove sono custoditi volatili sensibili all'influenza aviaria, in modo da evitare il rischio di contatti che possano provocare l'introduzione e la propagazione dell'influenza aviaria. Dette misure si prefiggono in particolare di evitare contatti che presentino rischi per il pubblico e le aziende avicole.

Articolo 3

Il Belgio e i Paesi Bassi possono decidere di applicare la vaccinazione di emergenza contro l'influenza aviaria ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, che si considerano animali a rischio riguardo a tale malattia, conformemente alle disposizioni dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Il Belgio e i Paesi Bassi presentano ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione, in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un programma sulla vaccinazione contro l'influenza aviaria dei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici. Il programma comprende almeno le seguenti informazioni:

- ubicazione e indirizzo esatti dei giardini zoologici nei quali si effettua la vaccinazione,
- identificazione specifica e numero di volatili sensibili,
- identificazione individuale dei volatili da vaccinare,
- tipo di vaccino da utilizzare, schema e tempi della vaccinazione,
- motivazione della decisione di applicare le misure,
- calendario delle vaccinazioni da effettuare.

Articolo 5

Il Belgio e i Paesi Bassi applicano le misure conformemente alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 57.

⁽²⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Disposizioni sul ricorso alla vaccinazione di emergenza per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria

1. Portata della vaccinazione da effettuare	La vaccinazione si effettua unicamente sui volatili sensibili nei giardini zoologici.
2. Specie degli animali da vaccinare	Si deve redigere e conservare per almeno 10 anni un elenco di tutti i volatili da vaccinare, identificati individualmente.
3. Durata della vaccinazione	Tutti i volatili da vaccinare in un giardino zoologico sono vaccinati il più presto possibile. Ciascuna vaccinazione in un giardino zoologico dev'essere completata entro 96 ore.
4. Regime d'immobilizzazione applicabile agli animali vaccinati e ai loro prodotti	Gli animali vaccinati non devono essere commercializzati o trasferiti, se non sotto sorveglianza ufficiale, tra giardini zoologici dello stesso Stato membro, o previa autorizzazione specifica, di un altro Stato membro. I prodotti derivanti da tali animali non devono entrare nella catena alimentare.
5. Identificazione e registrazione particolari degli animali vaccinati	Gli animali vaccinati devono essere identificabili singolarmente e i dati identificativi di tali animali devono essere chiaramente annotati in conformità. Un contrassegno indelebile indicante che gli animali sono stati vaccinati deve essere applicato, ogniqualvolta possibile, al momento della vaccinazione.
6. Altri aspetti relativi alla vaccinazione di emergenza	
6.1. Esecuzione della campagna di vaccinazione	La vaccinazione deve essere effettuata sotto la supervisione di un veterinario ufficiale alle dipendenze dell'autorità competente. Devono essere applicate le misure necessarie per evitare la possibile diffusione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino devono essere restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate. Ogniqualvolta possibile, campioni di sangue devono essere prelevati 30 giorni prima della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo la stessa per essere sottoposti all'esame sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria. Una registrazione dei risultati delle analisi deve essere conservata per almeno 10 anni.
6.2. Vaccino da utilizzare	Il vaccino inattivato da utilizzare deve essere formulato espressamente e deve essere efficace contro il tipo di virus in circolazione. Esso deve essere utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante e/o delle autorità veterinarie.
6.3. Comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del programma	Una relazione particolareggiata relativa all'esecuzione del programma, comprendente i risultati degli esami effettuati, deve essere fornita alla Commissione e agli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.